

Codice
identificativo: 1151

Data ricezione: 26/01/2022

Argomento: **Procedure di aggiudicazione**

Oggetto: **Riduzione del numero di partecipanti ad una procedura ristretta sopra soglia ai sensi dell'art. 91 del Codice**

Quesito: L'art. 91 del D.Lgs. 50/2016 e smi indica espressamente che: "le Stazioni Appaltanti (SA)...possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che POSSONO ESSERE INVITATI a presentare un'offerta." proseguendo con "le SA indicano nel bando di gara O NELL'INVITO A CONFERMARE INTERESSE i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che INTENDONO INVITARE..." inoltre "...le SA INVITANO un numero di candidati pari almeno al numero minimo..." e ancora "...la SA può proseguire la procedura INVITANDO i candidati in possesso delle capacità richieste". Da tale quadro parrebbe evincersi che l'SA, nel gestire una procedura ristretta sopra soglia comunitaria debba, nell'ordine, svolgere le seguenti tre distinte operazioni: 1- a seguito delle pubblicazioni preliminari previste per le procedure sopra soglia, acquisire le candidature presentate dagli operatori economici (OE) per la partecipazione alla gara (solo candidature senza presentazione dell'offerta); 2 - operare eventualmente una riduzione degli OE candidati da dover successivamente invitare, verificando che siano almeno in numero pari a 5 ed in possesso delle capacità economico finanziarie richieste (Es.: adeguate certificazioni SOA); 3 – procedere, in ultimo, con l'INVITARE a presentare offerta unicamente i 5 OE selezionati (si presume tramite la trasmissione, solo in questa fase, della lettera d'invito col dettaglio delle condizioni amministrative e relativi disciplinari tecnici). Poiché quanto stabilito dall'articolo 91 non risulta chiaro, si chiede di confermare la correttezza dell'interpretazione esposta al fine di poter applicare, nelle procedure sopra soglia, la più semplice procedura ristretta in luogo della più complessa procedura aperta, concretizzando altresì una sensibile riduzione di possibile contenzioso.

Risposta: Con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che la riduzione degli operatori economici è una mera facoltà della stazione appaltante, che questa può esercitare "quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio" (art. 91 del Codice, comma 1). Qualora la SA decida di avvalersene, dovrà ex ante specificare in maniera chiara i criteri in base ai quali eserciterà la riduzione degli operatori da invitare (anche numero minimo ed eventualmente numero massimo). Il numero minimo degli O.E. non può essere inferiore a cinque ed il numero di candidati invitati deve comunque essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste (art. 91 del Codice). Quanto alla disciplina della procedura ristretta (art. 61 d.lgs. 50/2016), si rappresenta che è la procedura in cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare ma a cui possono presentare l'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti. Si articola in due fasi:

1. Nella prima la stazione appaltante rende nota la volontà di procedere all'affidamento di un determinato contratto e fornisce tutte le indicazioni e le informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta.

2. Nella seconda fase, la stazione appaltante, con la lettera di invito, invita gli operatori selezionati e fornisce tutte le informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta ai soggetti che intende invitare. Successivamente, gli operatori economici interessati presentano le offerte.

Quindi, vi è prima un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. c) della L. 120/2020 e ss. ii. si applicano le riduzioni dei termini minimi per la ricezione delle domande (quindi quelli di cui all'art. 61 comma 6). Tali termini decorrono dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

Ricevute le domande, a seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. In tal caso, è possibile limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91 ed in base a quanto sopra specificato. Anche il termine minimo per la ricezione delle offerte è ridotto, ai sensi dell'art. 8, comma 1. lett. c), quindi si fa riferimento ai termini di cui all'art. 61, comma 6.

Nel caso in cui la procedura sia preceduta da avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, si applica l'art. 61, comma 4.